

**LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA
N°31778/2023 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE R.G. N°28016/2018,
RICONOSCIUTA CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N°12
DEL 28/02/2025 – COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/ S.I.C.E.D. SRL**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n°691/2025 del 31/12/2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2025, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta.

Premesso che:

Con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, notificato all'Ente in data 31/01/2005, la Società S.I.C.ED. Srl conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania affinché il Giudice provvedesse ad accertare la responsabilità dell'Ente in relazione all'inadempimento contrattuale in forza al contratto di appalto stipulato nel 1997 per l'esecuzione dei lavori inerenti l'ampliamento del cimitero comunale, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di €2.443.162,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi e al pagamento delle spese di lite;

Con il ricorso *de qua* si concludeva la sentenza n°14123/2014, pubblicata in data 18/10/2014, relativa al giudizio R.G. n°90096/2005, con il quale il Giudice del Tribunale di Napoli condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di €2.651.097,10 (€2.635.383,50 in favore della parte per la sorta capitale, rivalutazione monetaria e interessi ed €16.055,98 in favore dell'Avvocato di parte, per le spese di giudizio);

Con Decreto della Commissione straordinaria n°132 del 06/03/2015 il Comune di Giugliano in Campania conferiva mandato ad litem in continuità all'Avv. D'Alterio Andrea per la proposizione di appello alla sentenza de qua contestando, tra l'altro, la parte della sentenza di I° grado relativa alla normativa da applicare all'appalto in questione con riguardo al ritardo della nomina del collaudatore in corso d'opera e in generale, al ritardo degli adempimenti connessi al deposito degli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile, da non ritenersi imputabili all'appaltante ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (art. 1 comma 5, Legge 2 giugno 1995, n°216, di conversione del DL 3 aprile 1995, n°101);

Con Delibera di Consiglio n°33 del 27/07/2016, nelle more del giudizio di appello, veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza opposta n°9482/2017, pubblicata in data 18/10/2014, relativa al giudizio R.G. n°90096/2005 proposto dalla S.I.C.ED. Srl, per un importo complessivo di **€2.700.000,00**;

Con nota prot. n°87534 del 02/11/2017, l'Avv. D'Alterio Andrea, nel relazionare l'Amministrazione sulla Sentenza di II° grado concludeva "... *Vi sarebbe la possibilità di impugnare la predetta parte della sentenza di secondo grado...*" opinione condivisa dall'Ente con nota prot. n°90224 del 09/11/2017;

Con Determina Dirigenziale n°1452 del 19/10/2017, nelle more del giudizio della Corte Suprema di Cassazione, al fine di evitare la più onerosa azione esecutiva con conseguente aggravio di spese, si provvedeva a liquidare in favore della S.I.C.ED. Srl quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n°3550/2017, per la somma complessiva di **€2.409.036,95**, di cui: **€2.379.467,29** in favore della parte ed **€29.569,66** in favore dell'Avv. Laudadio Felice.;

Con l'Ordinanza n°31778/2023, emessa il 05/10/2023, relativa al giudizio n°28016/2018 proposto dal Comune di Giugliano in Campania e notificata all'Ente in data 24/10/2024 con prot. n°135421, la Corte Suprema di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall'Ente e lo condannava al pagamento, oltre a quanto già liquidato con la Determina n°1452 del 19/10/2017, della somma di **€26.917,92** di cui:

1. **€23.545,92** in favore della società S.I.C.E.D. Srl per le spese di giudizio (€16.000,00 per diritti e onorari, €2.400,00 per spese generali al 15,00%, €736,00 per Cpa al 04,00%, €4.209,92, per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €200,00 per spese esenti);
2. **€3.372,00** in favore della Corte Suprema di Cassazione per il pagamento di un ulteriore Contributo Unificato pari a quello già versato.

Con la Delibera del Commissario Straordinario n°12 del 28/02/2025 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. n°267/00), derivante dall'ordinanza n°31778/2023, emessa in data 05/10/2023, relativa al giudizio R.G. n°28016/2018 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale la Suprema Corte di Cassazione condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore della società S.I.C.E.D. S.r.l., della somma complessiva di **€26.917,92** di cui: **€23.545,92** in favore della società S.I.C.E.D. Srl ed **€3.372,00** in favore della Corte Suprema di Cassazione;

Considerato che in riferimento alle spese da liquidare alla Suprema Corte di Cassazione per **€3.372,00**, relative all'ulteriore contributo unificato non è pervenuta alcuna richiesta di pagamento, si precisa che verranno poste a residuo per l'eventuale successiva richiesta di pagamento;

- con note prot. n°116723 del 12/09/2025, l'Avv. Laudadio Felice ha trasmesso i dati anagrafici e fiscali della parte contenuti nel "modello A" e nel Modulo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- con nota prot. n°104551 del 07/08/2025, la società S.I.C.E.D. Srl ha trasmesso la fattura n°1 del 06/08/2025, emessa da loro, relativa alle competenze legali sostenute;
- con nota prot. n°117686 del 15/09/2025 il servizio Contenzioso inviava richiesta alla S.I.C.E.D. di nota di credito a storno totale della fattura n°1 del 07/08/2025 in quanto non dovuta dall'azienda;
- con nota prot. n°3053 del 09/01/2026, la società S.I.C.E.D. Srl ha trasmesso la nota di credito n°2 del 31/12/2025 a storno totale della fattura n°1 del 06/08/2025;
- la differenza tra somma riconosciuta, impegnata e somma da liquidare è dovuta al non aver la S.I.C.E.D Srl dimostrato, con l'invio della copia della fattura emessa a loro carico dall'Avv. Laudadio Felice, l'avvenuto pagamento del Cpa al 04,00% e dell'Iva al 22,00%;
- l'Ufficio, sulla base degli atti acquisiti, ha proceduto all'esatta quantificazione delle somme da corrispondere agli aventi diritto, secondo il seguente schema:

Somma da liquidare ammontante in totale a € 21.972,00

Spese legali da corrispondere alla S.I.C.E.D. Srl

Diritti e Onorari (ordinanza n°31778/2023-R.G. n°28016/2018)	€ 16.000,00
Spese Generali – 15,00%	€ 2.400,00
Cpa – 04,00%-Non dimostrata	€ 0,00
Iva – 22,00%-Non dimostrata	€ 0,00
Spese esenti (Art. 15, comma 1, n°3, del DPR n°633/1972)	€ 200,00
Totale Spese Legali	<u>€ 18.600,00</u>
Spese Ulteriore Contributo Unificato	
Contributo Unificato (ordinanza n°31778/2023-R.G. n°28016/2018)	€ 3.372,00
Totale Contributo Unificato	<u>€ 3.372,00</u>

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Responsabile del Servizio e dell'Istruttore Amministrativo;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto.

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n°267/2000.

PROPONE

1. di procedere, in esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n°12 del 28/02/2025, immediatamente eseguibile, alla liquidazione del debito in favore della società S.I.C.E.D Srl, dell'importo complessivo di **€18.600,00**, derivato dall'ordinanza n°31778/2023 della Suprema Corte di Cassazione, relativa al giudizio R.G. n°28016/2016 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, e per l'effetto:
2. di porre, in esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n°12 del 28/02/2025, immediatamente eseguibile, a residuo l'importo di **€3.372,00**, relativa all'ulteriore contributo unificato da liquidare in favore della Suprema Corte di Cassazione;
3. di liquidare e corrispondere in favore della S.I.C.E.D Srl le somme scaturenti dall'ordinanza n°31778/2023 della Suprema Corte di Cassazione, relativa al giudizio R.G. n°28016/2018 per un importo complessivo di **€18.600,00**;
4. di autorizzare ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della S.I.C.E.D Srl utilizzando le coordinate bancarie e i dati trasmessi con nota trasmessa con prot. n°116723 del

12/09/2025, precisando che il relativo accredito verrà effettuato mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla S.I.C.E.D Srl, come da documentazione versata in atti;

5. di imputare la spesa di **€18.600,00** al Capitolo 11008011 “liquidazione eventuali debiti fuori bilancio”, annualità 2025, impegno n°4692/2025, in favore della S.I.C.E.D Srl;
 6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco con indicazione degli estremi identificativi dell’atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n°33/2013.
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal dipendente Dott. Renato Breschi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 14 bis del D.Lgs. n°267/2000.

Il Responsabile del Servizio contenzioso
Avv. Gianluca Ciccarelli

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

Il Dirigente del settore

f.to

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n°241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n°190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n°445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.